



**DETERMINAZIONE N. 74/2021**

**OGGETTO: Revisione del “Regolamento recante le modalità per la vigilanza ai sensi dell’art. 14-bis comma 2, lett. i) e per l’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 32-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale il dott. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTO** il Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2015, n. 82 e s.m.i. (di seguito “CAD”);

**VISTO** in particolare l’art. 14-bis, comma 2, lettera i) del CAD in base al quale l’Agenzia per l’Italia Digitale svolge funzioni di *“Vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), nonché sui soggetti pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale funzione l’Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza”*;

**VISTO** il Regolamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

**VISTO** in particolare l'art. 17 del Regolamento UE 910/2014;

**VISTO** l'art. 32-bis del CAD;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n.689;

**VISTO** il "Regolamento recante le modalità per la vigilanza e l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 32-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni", adottato con Determinazione N. 191/2018 del 5 giugno 2018 (di seguito "Regolamento");

**CONSIDERATO** che occorre emettere una revisione del Regolamento che tenga conto delle esperienze maturate e delle modifiche al CAD relative alle funzioni di vigilanza, introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e relativa legge di conversione;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare una nuova edizione del Regolamento;

#### **DETERMINA**

1. L'adozione del "Regolamento recante le modalità per la vigilanza ai sensi dell'art. 14-bis comma 2, lett. i) e per l'esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 32-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni" che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante.
2. La pubblicazione del suddetto Regolamento e del relativo allegato sul sito AgID e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del relativo comunicato.
3. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della sua pubblicazione.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non trova più applicazione il Regolamento adottato con Determinazione N. 191/2018 del 5 giugno 2018, di cui all'Avviso su Gazzetta Ufficiale n.141 del 20-6-2018.

**Francesco Paorici**